giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 51 del 04/05/2023

pag. 1/10

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Profilo Esperto Junior di Strategie di Sviluppo territoriale

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Asse 7 - Obiettivo specifico 7.2 "Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027"

Azione 7.2.1 "Capacità amministrativa"

Progetto "Supporto Strategie Territoriali e SISUS". CUP: H71C22001680009

TRA

La Regione	del Veneto, Direzio					
fiscale	80007580279,	rappresentata	dal	Direttore		, C.F.
		, in qualità di				
e in qualità	di dirigente region	ale autorizzato alla	a stipula de	el presente contra	tto ai sensi della	a DGR n. 1470
del 18 nove	mbre 2022, domicil	iato per l'incarico p	presso l'En	te, di seguito indi	cato come "Con	nmittente";
in esecuzio	ne della deliberazio	one della Giunta i	regionale r	i. 1470 del 18 no	ovembre 2022,	del decreto del
Direttore de	ella Direzione Prog	rammazione Unita	ria n. 4 de	1 19 gennaio 202	23 e del decreto	del medesimo
Direttore n.	Direttore n del di conferimento dell'incarico per il profilo di Esperto junior in Strategie di Sviluppo					
territoriale						
			E			
l'incaricato.	,	, nato a	il	codice	fiscale	, P.IVA
	, di seguito d	lenominato "Presta	tore";			
` *	ente pubblico, ove n					
_	prot. n del, e	ex art. 53, comma	ı 3 del d.l	gs. 165/2001, ali	legata) di segui	ito denominato
"Prestatore	e");					

PREMESSO che:

- con DGR n. 1470 del 18/11/2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale denominata "Supporto Strategie Territoriali e SISUS" nell'ambito Asse 7 – Obiettivo specifico 7.2 "Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027" - Azione 7.2.1 "Capacità amministrativa", predisposta dall'AdG del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, incaricando la stessa dei successivi adempimenti per la presentazione ed attuazione del progetto;

- con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 4 del 19/01/2023 è stato approvato l'Avviso pubblico di procedure comparative per la selezione di Esperti per il Progetto denominato "Supporto Strategie Territoriali e SISUS". Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 7 Obiettivo specifico 7.2 "Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027" Azione 7.2.1 "Capacità amministrativa", avendo preventivamente accertato la mancanza all'interno dell'ente delle professionalità richieste per la realizzazione del progetto;
- con il sopra citato Decreto è stata disposta, tra le altre, la procedura comparativa per la selezione di n.2 Esperti Junior competenti in materia di definizione e attuazione di strategie di sviluppo territoriale UE a cui conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 ss. del Codice Civile, e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., fissando come termine di presentazione delle candidature la data del 15/02/2023, ore 12:00;
- con il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 23 del 15/03/2023, sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria riguardante la regolarità formale delle candidature pervenute entro il termine stabilito, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 4 dell'Avviso e riguardante l'esame del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 3 del medesimo Avviso di cui al decreto n. 4/2023:
- con decreto del Direttore della Direzione Della Programmazione Unitaria n. 25 del 21/03/2023 è stata nominata la Commissione di valutazione incaricata della selezione secondo le procedure previste dal paragrafo 7 dell'Avviso;

ATTESO che l'accettazione dell'incarico presuppone la piena conoscenza del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nonché degli obiettivi che esso si pone, come descritti dall'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 4 del 19/01/2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 – Rapporto professionale

Le parti stipulano, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di una prestazione di natura professionale, temporanea e altamente qualificata secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

art. 2 – Oggetto della prestazione

L'incarico prevede lo svolgimento delle attività di:

- Assistenza tecnica a supporto degli uffici della Regione nell'attività di coordinamento e costruzione delle Strategie Territoriali e delle SISUS e della loro prima attuazione.

art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di svolgimento dell'incarico

Gli obiettivi, le attività e il calendario saranno pianificati con l'AdG del POR FESR 2014-2020, tramite la predisposizione di appositi Piani di lavoro bimestrali, al fine di raggiungere il più efficace coordinamento e implementazione delle attività. Il Prestatore dovrà presentare al Committente una Relazione bimestrale che

dettagli le attività svolte e i risultati raggiunti rispetto al piano di lavoro sopra indicato, allegando anche l'eventuale documentazione di supporto.

Il Prestatore, nell'ambito di indirizzi generali ricevuti, esegue la propria attività in piena autonomia organizzativa con le modalità più opportune, senza vincolo d'orario, né subordinazione, né di rapporto gerarchico, in vista e in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ferma restando la totale autonomia di carattere organizzativo del lavoro da svolgere e l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, il Prestatore dovrà assicurare la massima disponibilità alla partecipazione a incontri e riunioni di organizzazione, coordinamento, aggiornamento e approfondimento a Venezia presso la sede dell'AdG del POR FESR 2014-2020 e presso le sedi delle Aree Urbane e delle Aree Interne. Gli incontri e le riunioni verranno concordati e pianificati preventivamente in accordo tra le parti. Per la partecipazione a tali incontri il Prestatore non potrà chiedere il rimborso del viaggio, del vitto e dell'alloggio, essendo il trattamento economico omnicomprensivo. Il conferimento dell'incarico non costituirà alcun rapporto di lavoro subordinato, né è suscettibile di essere trasformato, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato. Ove la valutazione sull'attività svolta dovesse rilevare che i risultati della prestazione, fornita dal Prestatore, risultino non conformi a quanto richiesto – anche in termini di concreto interesse del Committente – ovvero siano del tutto insoddisfacenti, lo stesso Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9.

Il Prestatore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet dell'ente alla seguente pagina web: https://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa#statale. Le violazioni al Codice di comportamento sono causa di risoluzione al presente contratto.

Il Prestatore deve essere dotato delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualora autorizzato ad utilizzare strutture o strumenti della Regione, dovrà attenersi alle disposizioni interne vigenti in merito all'utilizzo delle attrezzature regionali.

Quando l'attività è svolta presso la sede del Committente, dovranno essere rispettati gli orari giornalieri di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme e le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Prestatore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

art. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà con il completamento delle prestazioni di cui all'art. 2, da concludersi entro il 31 ottobre 2023, per le esigenze legate all'attuazione del Programma. È esclusa ogni tacita proroga del contratto. L'eventuale proroga dell'incarico originario, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lett. c), del D.Lgs., n. 165/2001, è consentita, in via eccezionale, "al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

Ogni modifica della durata del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

La proroga dovrà essere autorizzata dal Committente e formalizzata entro la scadenza del contratto.

Alla scadenza del suddetto periodo, il presente contratto di lavoro autonomo si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

Il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato, in coerenza con quanto disposto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 18 novembre 2022 e nell'Avviso per la presentazione delle candidature per Esperto junior in Strategie di sviluppo territoriale di cui al Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 4 del 19/01/2023, nella misura di \in 2.475,00 al mese più IVA se dovuta, al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente.

Il compenso si intende omnicomprensivo, comprendente anche le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per la partecipazione a incontri e riunioni di organizzazione, coordinamento, aggiornamento e approfondimento a Venezia presso la sede dell'AdG del POR FESR 2014-2020. Eventuali trasferte al di fuori del territorio regionale dovranno essere preventivamente approvate dall'AdG del POR FESR 2014-2020; le spese sostenute potranno essere rimborsate nei limiti stabiliti per i dipendenti regionali di qualifica non dirigenziale. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza dell'onnicomprensività del compenso pattuito e che nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Il compenso relativo alla prima mensilità, nel caso il contratto non venga sottoscritto il primo giorno del mese, sarà ridotto proporzionalmente in considerazione della data di sottoscrizione e di avvio della prestazione.

Il compenso è da corrispondersi bimestralmente su presentazione di idonee fatture, senza alcun onere a carico della Regione, accompagnate dalle relazioni sull'attività svolta di cui all'art. 3. Le relazioni dovranno essere debitamente sottoscritte, oltre che dal Prestatore anche dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria o da suo delegato/sostituto.

In caso di inadempienza contrattuale, ritardi, danneggiamento o furto di beni della Regione, mancata effettività della prestazione, parziale o totale, nonché violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, la Regione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento ovvero alla risoluzione del contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, fatte salve eventuali azioni legali ove previste dalla legge.

Al Prestatore non spetta alcuna indennità o premio aggiuntivo al compenso al termine del presente contratto. Il compenso è accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al Prestatore. Eventuali variazioni del conto corrente devono essere comunicate con tempestività con nota scritta da parte del Prestatore.

art. 6 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurative, resa dal Prestatore sotto la personale responsabilità, si rappresenta che il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR e ss.mm.ii., in quanto rientra nella fattispecie dell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

art. 7 – Proprietà e riservatezza dei risultati e dei dati connessi. Nomina "persona autorizzata al trattamento"

Il lavoro svolto, i prodotti ed i risultati conseguiti dal Prestatore nell'ambito del presente incarico sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto quest'ultimo potrà liberamente utilizzare quanto derivato dall'attività oggetto del presente contratto, in ogni forma.

Il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dalla Regione che indichi che detto lavoro è stato svolto per conto della Regione.

E' altresì vietata al Prestatore ogni ulteriore forma di divulgazione e/o trattamento, con ogni mezzo, dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti, per scopi estranei all'espletamento dell'incarico, senza il consenso scritto del Committente.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o finanziario di cui il Prestatore entra in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi devono considerarsi riservati.

In particolare, il Prestatore è tenuto a mantenere la massima riservatezza e si obbliga a non divulgare e/o diffondere alcuna informazione, compresi dati e documenti, a qualsiasi titolo e forma (digitale e/o analogica), acquisite dal Committente, per l'esecuzione dell'incarico.

Il Committente, per i dati personali trattati nell'ambito dell'incarico conferito, designa il Prestatore quale "persona autorizzata al trattamento" e provvederà ad impartire le dovute prescrizioni e ad indicare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali all'avvio dell'incarico.

art. 8 – Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, il Prestatore si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata al verificarsi dell'evento all'Amministrazione regionale che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico alle attività della Regione.

Qualora nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula del contratto, rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, il contratto potrà essere risolto o ridotto dandone preavviso motivato all'altra parte entro il termine di 60 giorni mediante comunicazione scritta.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria. In tal caso il saldo del compenso è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del Prestatore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Committente applica, a titolo di penale, una detrazione, da determinarsi in ragione del pregiudizio arrecato alle attività pattuite, fino ad un massimo del 20% del compenso spettante non ancora corrisposto alla data del recesso. Qualora le parti convengano di risolvere consensualmente il rapporto, nell'atto sono definite le condizioni anche in deroga ai commi precedenti.

All'atto della cessazione del presente rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, il Committente non corrisponderà al Prestatore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

art. 9 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c. le parti convengono che:

- a) l'esito negativo delle verifiche periodiche sull'attività svolta dal Prestatore previste dall'art. 3;
- b) la violazione da parte del Prestatore degli obblighi indicati all'art. 7;
- c) l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal Prestatore;
- d) nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo al Prestatore di cui al presente contratto; comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte del Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 10 – Conflitto di interessi e insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità

Il Prestatore dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. nonché l'eventuale svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Prestatore dichiara altresì che siffatte situazioni soggettive perdureranno per l'intera durata dell'incarico.

Il Prestatore, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, è libero di effettuare prestazioni professionali in favore di soggetti terzi diversi dal Committente. Al Prestatore è fatto obbligo di non assumere, per tutta la durata del presente contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la natura dell'oggetto, configurino conflitto di interessi o siano altrimenti in contrasto con le finalità del presente contratto o le attività del Committente. Il Prestatore è pertanto tenuto a comunicare al Committente, per tutta la durata del presente contratto, lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, in qualunque forma prestata.

In particolare, il Prestatore si impegna a comunicare al Committente, in forma di autocertificazione, le ulteriori prestazioni professionali svolte, con particolare riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, nonché ogni eventuale variazione intervenuta, con la descrizione di tali attività e l'espressa dichiarazione che le stesse sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto. Al fine di rendere tali dichiarazioni, il Prestatore utilizza il modello di cui all'Allegato 1 al presente contratto.

art. 11 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Prestatore incaricato.

art. 12 – Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del Prestatore viene svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE "GDPR – General Data Protection Regulation" al fine della gestione del presente contratto.

art. 13 - Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Venezia.

art. 14 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra il Prestatore e il Committente avvengono mediante PEC. Il Prestatore dovrà pertanto tenere attiva e vigilare la propria casella di posta fino all'adempimento delle comunicazioni fiscali attinenti al rapporto (es: comunicazione della certificazione di ritenuta d'acconto).

Il Committente assolve agli obblighi di trasmissione delle comunicazioni fiscali attraverso gli indirizzi PEC comunicati dal Prestatore alla sottoscrizione del contratto o successivamente modificati con comunicazione scritta.

art. 15 – Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma di entrambe le parti e l'ultima firma determina la data di sottoscrizione che si assume a riferimento. L'incarico è efficace dopo la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. Il presente contratto può essere modificato e/o integrato solo in forma scritta.

art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente contratto le parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del codice civile e ai regolamenti statali e regionali, nonché alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento italiano.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile, art. 1453 e seguenti.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 16 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data (firma digitale o firma autografa)

Per la Regione del Veneto Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria

Il Prestatore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in mod dell'art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13.	o specifico ai sensi e per gli effetti
Venezia,	
(firma digitale o firma autografa)	
Per la Regione del Veneto Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria	Il Prestatore

Allegato 1 allo Schema di contratto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (da produrre prima della sottoscrizione del contratto e per l'aggiornamento periodico dei dati)

Il/ la sottoscritto/a	,	

Viste le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 14 marzo n. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevedono che le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione ed in particolare lettera b) il curriculum vitae e lettera c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

Viste le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, relativo all'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi;

Visto l'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013 circa l'obbligo da parte dell'esperto di presentare la dichiarazione in occasione di conferimento di incarico, l'obbligo di rinnovarla annualmente nonché di pubblicazione della medesima dichiarazione nel sito della pubblica Amministrazione che ha conferito l'incarico;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che all'art. 2, comma 3, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le pubbliche amministrazioni, "estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo";

Visti il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto" adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014 – pubblicato sul sito istituzionale della Regione del Veneto -, destinato anche ai collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché a tutti i soggetti delegati a svolgere funzioni o attività in nome e per conto della Regione del Veneto.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

di non avere in corso incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/2013)
□ di avere in corso incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/2013):

Denominazione della carica o dell'incarico o descrizione dell'attività professionale svolta	Organo che ha conferito l'incarico	Denominazione dell'Amministrazione o denominazione della natura giuridica dell'Ente presso il quale è prestato l'incarico, o al quale è prestata l'attività professionale	Tipologia incarico (cococo oppure professionale con partita IVA)	Durata incarico (data di conferimento - data termine)	Descrizione sintetica delle attività svolte con riferimento all'incarico

DICHIARA, inoltre,

□ di impegnarsi ad osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto" adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014.
□ di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art. 53, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e che tale condizione riguarda anche il coniuge, i conviventi, anche di fatto*, i parenti ed affini entro il secondo grado;
□ che le ulteriori prestazioni professionali svolte, sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto, che pertanto verrà svolto nel pieno rispetto degli standard di qualità e risultato richiesti;
□ di non necessitare <i>oppure</i> □ di necessitare di autorizzazione (da parte di altri enti pubblici o privati con cui ha in corso rapporti di collaborazione/lavoro) per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi (di cui all'art. 53, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165); (se necessaria deve essere in ogni caso prodotta prima della sottoscrizione del contratto di incarico)
□ di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
□ di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione del Veneto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente al proprio curriculum vitae

La presente dichiarazione è presentata in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del 14 marzo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare con immediatezza e comunque entro 7 giorni dal verificarsi alla Regione del Veneto ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in caso di firma autografa.

Luogo e data _		
Firma		

^{* &}quot;si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".